

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO CIVILE
02	SUCCESSIONI - Disposizioni generali sulle successioni
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito
05	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Accertamento induttivo
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI
	PROFESSIONISTI
07	DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Agevolazioni
10	Leggi In evidenza

SUCCESSIONI

Disposizioni generali sulle successioni - Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità - Sicurezza degli acquisti di immobili donati - Dimezzamento dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta - Novità della L. 182/2025 (c.d. Legge Semplificazioni)

Sulla *Gazzetta Ufficiale* 3.12.2025 n. 281 è stata pubblicata la L. 2.12.2025 n. [182](#), recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Tra le altre disposizioni, la legge contiene alcune norme che modificano diversi articoli del codice civile in tema di restituzione degli immobili oggetto di donazione, trascrizione dell'accettazione tacita e presunta dell'eredità e dichiarazione di assenza e morte presunta.

Restituzione degli immobili donati

L'[art. 44](#) della L. 182/2025 ha modificato la disciplina dell'azione di restituzione degli immobili donati, esercitabile dai legittimari lesi dalle disposizioni del defunto, eliminando la possibilità di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del *de cuius* ha alienato loro.

In particolare, a norma degli [artt. 561, 562, 563](#) c.c. risultanti dalle modifiche, il legittimario non potrà più ottenere i beni donati dal *de cuius* chiedendone la restituzione ai terzi acquirenti del donatario, ma potrà:

- chiedere la restituzione dell'immobile al donatario;
- se l'immobile è stato alienato, ricevere dal donatario una compensazione in denaro (purché il patrimonio sia capiente).

Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

Pertanto, i terzi che hanno ricevuto il bene a loro volta per atto gratuito potrebbero comunque essere chiamati a compensare in denaro i legittimari. Solo chi ha acquistato "a titolo oneroso" sarebbe effettivamente risparmiato dal rischio di dover compensare i soggetti lesi.

Trascrizione dell'accettazione tacita e presunta dell'eredità

L'[art. 41](#) della L. 182/2025 ha modificato l'[art. 2684](#) c.c., introducendo la possibilità di effettuare la trascrizione dell'accettazione anche quando manchi un atto formale di accettazione dell'eredità e, in particolare, quando l'accettazione tacita avvenga ex [art. 476](#) c.c. o in caso di accettazione c.d. presunta o "ope legis" per possesso dei beni ereditari ex [art. 485](#) c.c.

In particolare, l'erede o il suo successore a titolo universale possono richiedere la trascrizione sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata attestante l'avvenuta accettazione nelle modalità di cui all'[art. 476](#) c.c. o 485 c.c.

Termini per la dichiarazione di dichiarazione di assenza e morte presunta

L'[art. 38](#) della L. 182/2025 modifica l'[art. 49](#) c.c., riducendo ad un anno (in luogo dei precedenti due) da quando non si hanno più notizie dello scomparso, il termine decorso il quale è possibile chiedere all'autorità giudiziaria di dichiararne l'assenza; il nuovo [art. 58](#) c.c. individua in cinque anni (in luogo dei precedenti dieci) da quando non si hanno più notizie dell'assente o dello scomparso, il termine decorso il quale i legittimati attivi possono domandare la dichiarazione giudiziale della morte presunta.

Entrata in vigore

La L. [182/2025](#) entra in vigore il 18.12.2025.

Con riferimento alle modifiche in tema di restituzione degli immobili donati, la nuova disciplina si applica alle successioni aperte dopo il 18.12.2025, quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione.

Per le successioni apertesi anteriormente, il regime transitorio prevede che i legittimari possano ancora proporre azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatori, a condizione che, in alternativa:

- la domanda di riduzione della donazione sia già stata notificata e trascritta;
- la domanda di riduzione della donazione sia notificata e trascritta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge;

- i legittimari notificchino e trascrivano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.

In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

art. 38 L. 2.12.2025 n. 182

art. 41 L. 2.12.2025 n. 182

art. 44 L. 2.12.2025 n. 182

Codice Civile

Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2025 - "Al via le nuove norme sull'acquisto degli immobili donati" - Novella - Pasquale

Guide Eutekne - Diritto civile - "Azione di riduzione" - Pasquale C. Guide

Eutekne - Diritto civile - "Accettazione dell'eredità" - Pasquale C.

Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2025 - "Tempi dimezzati per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta" - Novella - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2025 - "Trascrizione dell'accettazione tacita e presunta dell'eredità con dichiarazione sostitutiva" - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2025 - "La Camera ha approvato in via definitiva il Ddl. su semplificazione e digitalizzazione" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2025 - "Cancellate le criticità per l'acquisto degli immobili donati" - Sansoni

Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2025 - "In arrivo novità sulla circolazione degli immobili donati" - Pasquale

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Spese di trasferta - Obbligo di tracciabilità - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Profili critici (circ. Assonime 3.12.2025 n. 26)

Assonime, con la circ. 3.12.2025 n. 26, ha analizzato le novità introdotte in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza, illustrandone l'impatto fiscale per lavoratori dipendenti e imprese.

Profili critici

In via preliminare, Assonime ha rilevato che, considerato l'obiettivo di limitare l'evasione nel settore, sul piano sistematico sarebbe stato preferibile intervenire direttamente sulle regole fiscali dei fornitori/prestatori, anziché addossare (ulteriori) adempimenti sugli utilizzatori, prevedendo peraltro, in caso di mancato rispetto dell'onere di tracciabilità dei pagamenti, una sanzione "duplicata" tanto in capo ai lavoratori (tassazione del rimborso) quanto in capo all'impresa (non deducibilità della spesa).

Disciplina ai fini del reddito di lavoro dipendente

In merito alle trasferte nel territorio Comunale, ad avviso di Assonime, per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 3](#) del DLgs. 192/2024 (di riforma IRPEF e IRES) all'[art. 51](#) co. 5 del TUIR, non dovrebbero più concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente le indennità chilometriche riconosciute dal datore di lavoro che autorizza il dipendente all'utilizzo del mezzo proprio per trasferte nell'ambito del Comune, essendo stato eliminato il requisito della sussistenza della documentazione rilasciata da vettori terzi.

Resta fermo che, oltre alla documentazione idonea a giustificare tali spese, è sempre necessario che dalla documentazione interna aziendale risulti che il dipendente sia stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa all'esterno della sede di lavoro (C.M. n. [326/97](#), § 2.4.1).

Con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità in relazione alla non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente, la circolare evidenzia, tra l'altro, che:

- l'onere relativo ai viaggi e ai trasporti riguarda in particolare i servizi di taxi e noleggio con conducente (NCC), mentre treni, aerei e altri mezzi di linea restano esclusi;
- sarebbero escluse le spese di viaggio documentabili non relative ad "autoservizi pubblici non di linea", quali, ad esempio, quelle per il pedaggio (autostradale o urbano);
- il rimborso dell'imposta di soggiorno dovrebbe essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche se corrisposta in contanti, se il pagamento è documentato con ricevuta;
- non dovrebbero essere assoggettati ai nuovi obblighi i rimborsi avvenuti nel 2025 con riferimento a spese sostenute prima dell'1.1.2025.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.12.2025 n. [302](#), ha ribadito che l'effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'utilizzo del taxi da parte del dipendente sia avvenuto nel territorio dello Stato con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente.

Deducibilità delle spese di rappresentanza

Riguardo alle spese di rappresentanza, viene ricordato che, a differenza delle spese di trasferta, l'obbligo di tracciabilità dei versamenti riguarda le spese sostenute anche all'estero e non soltanto in Italia. Si auspica, quindi, un "ripensamento" da parte del legislatore volto a limitare l'ambito applicativo della norma alle sole spese di rappresentanza sostenute in Italia, considerata la medesima finalità della disposizione.

Deducibilità delle spese di trasferta

L'aspetto maggiormente significativo su cui Assonime si sofferma è quello dei rimborsi delle spese di trasferta ai lavoratori autonomi.

In proposito, si ricorda che, con finalità di coordinamento, il DL [84/2025](#) ha eliminato dal co. 3-bis dell'[art. 95](#) del TUIR il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, trasferendola nel nuovo co. 5-ter dall'[art. 109](#) del TUIR, ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina.

È stato così previsto che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi che consentono la tracciabilità del versamento.

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 8 del DL 84/2025, l'introduzione del comma 5-ter nell'[art. 109](#) del TUIR opera, letteralmente, per le spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL [84/2025](#)), per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2024.

Tuttavia, secondo Assonime, la questione appare dubbia perché l'onere di tracciabilità per le spese rimborsate ai lavoratori autonomi era già previsto nell'[art. 95](#) co. 3-bis del TUIR sin dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, sebbene in un contesto normativo non conferente alla materia. Sul punto, quindi, sarebbe opportuno un apposito chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Facoltà di dimostrare il pagamento tracciato con annotazione sul documento giustificativo

Secondo la circolare in commento, sarebbe auspicabile che venisse confermata la possibilità di dimostrare la tracciabilità della spesa altresì mediante l'annotazione che il pagamento è stato effettuato con mezzi di pagamento tracciabili nella fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (facoltà riconosciuta dalla risposta a interpello 2.10.2020 n. [431](#) riguardo alla detrazione IRPEF delle spese mediche).

art. 1 co. 1 DL 17.6.2025 n. 84
art. 1 co. 81 L. 30.12.2024 n. 207
art. 51 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2025 - "Assonime critica sulla tracciabilità per le trasferte dei dipendenti" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 4.12.2025, p. 39 - "Spese di trasferta, pedaggi e parcheggi anche cash" - Valsiglio C.

Scheda n. 716.04 in Agg. 7/2025 - "Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza" - Alberti - Fornero Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Trasferta" - Alberti P. - Fornero L.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Accertamento induttivo - Emersione dell'occultamento di materia imponibile - Importo comprensivo dell'IVA (Cass. 2.12.2025 n. 31406)

L'accertamento con metodo induttivo puro è disciplinato dagli [artt. 39](#) co. 2 del DPR 600/73 ai fini delle dirette e [55](#) del DPR 633/72 ai fini IVA. Esso si caratterizza per il fatto che il reddito e/o le operazioni imponibili vengono rideterminate con minore rigore da parte dell'Ufficio.

Detta rideterminazione, possibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dalle suddette disposizioni, può avvenire:

- sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio;
- con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili in quanto esistenti;
- avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Nella specie l'accertamento induttivo può promanare da movimentazioni bancarie in conto corrente non giustificate.

Orientamenti della giurisprudenza di legittimità

Secondo una prassi diffusa tra gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, sul maggior reddito accertato viene calcolata la maggiore IVA.

Tale *modus operandi* è stato legittimato dalla pronuncia della Cassazione 18.6.2025 n. [16471](#), secondo cui i ricavi presunti non possono ritenersi già comprensivi dell'IVA.

Tuttavia, in senso diametralmente opposto si pone l'ordinanza della Cassazione 2.12.2025 n. [31406](#), secondo cui la maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell'IVA.

A tale determinazione i supremi giudici sono giunti facendo proprio il principio di neutralità dell'IVA, ovvero applicando gli artt. 73 e 78 della direttiva UE 2006/112.

Sicché, nei casi di mancata indicazione dell'IVA su una fattura o di omessa fatturazione, il corrispettivo accertato dall'Ufficio deve includere l'IVA dovendo essa essere sopportata solo dal consumatore finale.

Diversamente, si farebbe gravare su un altro soggetto l'onere tributario.

Lo stesso orientamento si registra anche nella giurisprudenza di merito (vedasi C.G.T. Il Liguria 14.2.2025 n. [122/2/25](#) e C.G.T. Il Lazio 19.2.2024 n. [1109/12/24](#)).

Posizione della giurisprudenza comunitaria

La decisione della Cassazione 2.12.2025 n. [31406](#) trova fondamento in un precedente della Corte di Giustizia europea (sentenza 1.7.2021 n. [C-521/19](#)).

In tale pronuncia il giudice comunitario ha stabilito che, *“qualora un soggetto passivo dell'IVA, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione”*.

Si osservi che in tale caso:

- la controparte era individuata;
- il diritto nazionale, quando la controparte è individuata, prevede meccanismi strumentali per salvaguardare la neutralità dell'imposta.

Trattasi di quanto previsto dall'[art. 60](#) co. 7 del DPR 633/72, secondo cui il *“contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”*.

Sicché, se la controparte è individuata, resterebbe comunque ferma la possibilità di operare la detrazione dell'IVA.

art. 51 DPR 26.10.1972 n. 633

Il Quotidiano del Commercialista del 3.12.2025 - "Il maggior reddito da indagini finanziarie è comprensivo dell'IVA" – Amato

Il Sole - 24 Ore del 3.12.2025, p. 40 - "Accertamento induttivo: detrazione Iva a monte" - La.Am. A.I. Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indagini finanziarie" - Cissello A.

Cass. 2.12.2025 n. 31406

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Esenzione IRPEF dei trattamenti pensionistici delle vittime del dovere - Ambito applicativo (ris. Agenzia delle Entrate 4.12.2025 n. 68)

Con la ris. 4.12.2025 n. 68, l'Agenzia delle Entrate si è adeguata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all'ambito applicativo dell'esenzione IRPEF prevista per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, introdotta dall'[art. 1](#) co. 211 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) a decorrere dall'1.1.2017.

Soggetti interessati

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 563 e 564 della L. 23.12.2005 n. 266, per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'[art. 3](#) della L. 13.8.80 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi occorsi:

- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

A questi soggetti sono equiparati coloro che abbiano contratto infermità:

- permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso;
- in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali;
- riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Interpretazione restrittiva dell'INPS

In relazione all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame, l'INPS ha adottato una interpretazione restrittiva volta a riconoscere l'esenzione limitatamente ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello *status* di vittima del dovere o di soggetto equiparato (cfr. messaggi 29.3.2017 n. [1412](#) e 10.8.2017 n. [3274](#)).

Contenzioso sui dinieghi di rimborso delle ritenute applicate

A fronte del suddetto orientamento dell'INPS, sono seguiti i dinieghi opposti dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle istanze presentate per il rimborso delle ritenute subite sui trattamenti pensionistici non correlati all'evento lesivo, oggetto di contenzioso tributario.

Investita dalla questione, la Corte di Cassazione ha invece ripetutamente affermato che, sulla base della lettera e della *ratio* della norma, l'esenzione in esame deve riguardare tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli di reversibilità, corrisposti alle vittime del dovere e ai relativi familiari (cfr. ordinanze 25.3.2025 n. [7958](#) e 25.2.2025 n. [4873](#), sentenze 29.5.2024 n. [15023](#), [15056](#), [15115](#) e [15121](#)).

Adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate prende atto della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, affermando che, in favore di chi abbia ottenuto lo *status* di "vittima del dovere", di "familiare superstite di vittima del dovere" o di "equiparato a vittima del dovere", l'esenzione IRPEF si debba applicare su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se

non correlati all'evento che ha dato luogo allo *status medesimo*.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce invece che la disciplina in esame è applicabile solo dall'1.1.2017, come espressamente previsto dal citato [art. 1](#) co. 211 della L. 232/2016, e non può quindi applicarsi retroattivamente (aspetto confermato dalla Corte di Cassazione).

Effetti sul contenzioso pendente

L'Agenzia delle Entrate ha quindi invitato i propri Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti e, qualora non siano sostenibili altre questioni, a richiedere la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

art. 1 co. 211 L. 11.12.2016 n. 232

art. 1 co. 563 L. 23.12.2005 n. 266

Risoluzione Agenzia Entrate 4.12.2025 n. 68

Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2025 - "**Esenzione IRPEF delle pensioni delle vittime del dovere ad ampio raggio**" - Negro

Il Sole - 24 Ore del 5.12.2025, p. 32 - "**Vittime del dovere: pensioni esenti da Irpef**" - Redaz.

Italia Oggi del 5.12.2025, p. 21 - "**Vittime del dovere, l'esenzione dell'Irpef viene estesa a tutte le pensioni**" - Moro A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Redditi esclusi da tassazione**" - Negro M.

Professionisti

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Modifiche al Codice deontologico e al Codice delle sanzioni (Informativa CNDCEC 4.12.2025 n. 178)

Il CNDCEC, con l'informativa 4.12.2025 n. 178, ha comunicato agli iscritti la modifica dell'[art. 21](#) ("Esecuzione dell'incarico") e dell'[art. 45](#) ("Entrata in vigore") del Codice deontologico della professione, oltre che dell'[art. 21](#) ("Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i clienti") del Codice delle sanzioni, per allineare le norme deontologiche alle previsioni contenute all'[art. 13](#) della L. 23.9.2025 n. 132.

L'[art. 13](#) co. 1 della L. 132/2025 stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debba essere finalizzato "*al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera*".

Il comma 2 della norma dispone che il professionista comunichi al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.

Obblighi di impiego dell'Al solo per attività strumentali

Il nuovo art. 21 co. 8 del Codice deontologico della professione impone che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista sia limitato alle attività strumentali e di supporto alla propria attività e che l'esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale "*resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia*".

Viene, inoltre, fatto divieto di far sostituire la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell'incarico professionale dall'uso di tali strumenti.

Obblighi di verifica delle fonti e dell'adeguatezza dei sistemi

All'art. 21 co. 9 sono introdotti alcuni obblighi deontologici per il professionista che si avvale del contributo dell'IA (del cui utilizzo ha piena responsabilità e controllo), vale a dire:

- il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
- il dovere di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.

L'impiego dell'IA da parte del professionista e dei suoi dipendenti e collaboratori presuppone, inoltre, la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata.

In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.

Obbligo di informazione

Il nuovo comma 10 dell'art. 21 del Codice deontologico ripropone il contenuto del comma 2 dell'[art. 13](#) della L. 132/2025, disponendo che, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il primo deve comunicare al secondo le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta.

Sanzioni

Il nuovo comma 2-bis dell'[art. 21](#) del Codice delle sanzioni stabilisce che la violazione dei doveri di cui all'art. 21 commi 8 e 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.

La violazione dei doveri informativi di cui all'art. 21 comma 10, invece, è sanzionata con la sospensione fino a tre mesi.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21.11.2025.

art. 21 Codice CNDCEC 17.4.2024

art. 21 Codice CNDCEC 21.3.2024

art. 45 Codice CNDCEC 21.3.2024

Nota informativa CNDCEC 4.12.2025 n. 178

Comunicato stampa CNDCEC 4.12.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2025 - "Cambia il codice deontologico dei commercialisti per l'arrivo dell'IA" - Novella - Pasquale

Il Sole - 24 Ore del 5.12.2025, p. 33 - "Commercialisti, scattano le sanzioni per l'AI" - Micardi F.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2025 - "Dal CNDCEC la clausola contrattuale per l'informativa ai clienti sull'uso dell'IA" - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 30.10.2025 - "Vietato l'uso acritico dell'intelligenza artificiale per la redazione delle sentenze" - Novella

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Incentivi all'autoimpiego e all'assunzione - Settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica - Novità del DL 60/2024 - Domanda (circ. INPS 28.11.2025 n. 148 e messaggio INPS 1.12.2025 n. 3633)

Con la circ. INPS 28.11.2025 n. [148](#) e il messaggio INPS 1.12.2025 n. [3633](#) sono state fornite le istruzioni operative per la richiesta del contributo per l'avvio dell'attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da parte di giovani under 35 disoccupati. Il contributo è stato introdotto dall'[art. 21](#) co. 3 del DL 60/2024 e attuato con il DM [3.4.2025](#).

Destinatari

Fermo restando tutti i requisiti di accesso, il contributo per l'attività è destinato ai soggetti che abbiano avviato un'impresa dall'1.7.2024 al 31.12.2025 in settori strategici e che, alla data di avvio dell'attività imprenditoriale, possiedono contestualmente i seguenti requisiti:

- età anagrafica inferiore a 35 anni;
- stato di disoccupazione.

In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso. In merito, viene precisato che il richiedente percettore del contributo deve fare parte dell'assetto societario per tutto il periodo di durata del beneficio.

Settori strategici

I criteri per la qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica sono stati definiti dall'[art. 2](#) del DM 3.4.2025 (l'INPS ha fornito un elenco con i codici ATECO 2025).

In merito, viene precisato che l'attività imprenditoriale, con le caratteristiche utili all'ammissione alla misura, deve persistere per tutto il periodo di godimento del beneficio.

Importo del contributo

Il contributo è di 500,00 euro mensili ed è corrisposto dall'INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31.12.2028.

Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall'attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Modalità di presentazione della domanda

Il servizio per la presentazione della domanda di accesso al contributo per l'attività è disponibile sul sito dell'INPS, accedendo con la propria identità digitale al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

Coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale possono presentare domanda tramite gli Istituti di patronato. In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale.

Una volta presentata la domanda sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento (se necessario).

Dati da inserire nella domanda

Nella domanda occorre inserire le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all'Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese;
- l'appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo, come definiti dall'[art. 2](#) del DM 3.4.2025;
- dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell'attività imprenditoriale.

Il requisito relativo allo stato di disoccupazione è oggetto di dichiarazione di responsabilità resa dall'istante in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000. L'Istituto effettuerà controlli e verifiche su tale requisito in sede di istruttoria della domanda, attraverso la consultazione della banca dati messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale. Se l'attività è stata avviata prima del 28.11.2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest'ultima data.

Ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni, per avvio dell'attività deve intendersi la data di invio all'Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.

Regolarità contributiva

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all'atto di ciascun pagamento.

Mancaza dei requisiti

I soggetti che hanno beneficiato indebitamente del contributo, per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso e/o di fruizione alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito (fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato).

Riesame

Una volta presentata la domanda è possibile accedere agli eventuali motivi di reiezione dell'istanza e presentare domanda di riesame. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.

art. 21 co. 3 DL 7.5.2024 n. 60

DM 3.4.2025 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare INPS 28.11.2025 n. 148

Messaggio INPS 1.12.2025 n. 3633

Il Quotidiano del Commercialista del 3.12.2025 - **"Per il contributo per l'avvio di attività in settori strategici va indicato lo status di disoccupato"** - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - **"Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 35 (transizione digitale ed ecologica)"** - Silvestro D.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 17.4.2025 N. 186444

FISCALE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Attività istruttorie di controllo - Esito negativo - Comunicazione al contribuente - Modalità semplificate - Provvedimento attuativo

L'art. 6-bis co. 1 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, ha inserito il nuovo co. 5-bis nell'art. 6 della L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione.

In particolare, la disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento vengano individuate le modalità semplificate di effettuazione di tale comunicazione.

Esito negativo dell'attività istruttoria di controllo

Per "esito negativo dell'attività istruttoria di controllo" si intende la conclusione dell'attività istruttoria di controllo, avviata nei confronti del contribuente tramite l'invio di un questionario e/o di un invito di comparizione ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73, dell'art. 51 del DPR 633/72, dell'art. 53-bis del DPR 131/86 o dell'art. 47 del DLgs. 346/90, senza che siano state rilevate violazioni.

Contenuto della comunicazione di esito negativo

La comunicazione di esito negativo è costituita dalle seguenti informazioni:

- mittente del messaggio: l'Agenzia delle Entrate;
- titolo del messaggio: in cui si fa riferimento all'esito dell'attività istruttoria di controllo avviata con l'invio del questionario e/o dell'invito di comparizione;
- contenuto del messaggio: in cui si informa il contribuente che l'attività istruttoria svolta nei suoi confronti si è conclusa senza che siano state rilevate violazioni e che l'esito comunicato non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, sulla base delle disposizioni vigenti;
- tipologia e numero dell'atto: in cui si fa riferimento al questionario o invito di comparizione inviato, individuandolo con gli estremi identificativi e l'anno di emissione;
- denominazione Ufficio: in cui si individua la struttura dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto istruttorio di controllo.

Modalità di invio della comunicazione di esito negativo

La trasmissione della comunicazione di esito negativo può avvenire:

- mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del contribuente, ai sensi dell'art. 60-ter del DPR 600/73;

- mediante pubblicazione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile tramite SPID, carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite l'applicazione IO, relativa all'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte delle persone fisiche, attraverso un messaggio inviato, mediante notifica push, al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio "Comunicazioni per te" dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite l'applicazione AgenziaEntrate, scaricabile gratuitamente per accedere ad una serie di servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate tramite l'utilizzo di smartphone o tablet, mediante la pubblicazione di un messaggio nell'area notifiche dell'applicazione, accessibile previa autenticazione dell'utente tramite SPID o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Termine per l'invio della comunicazione di esito negativo

Come stabilito dall'art. 6 co. 5-bis della L. 27.7.2000 n. 212, la comunicazione al contribuente dell'esito negativo dell'attività istruttoria di controllo deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo.

Esclusioni

Le disposizioni in esame non si applicano alle liquidazioni automatizzate in base alle dichiarazioni, effettuate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72.